



OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – DISPOSIZIONE PROROGA TERMINI

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone tutta una serie di misure per l'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 9 marzo 2020 che dispone:

- all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) "*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*"
- all'art.2 (Disposizioni finali) "*1.Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 11 marzo 2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di emergenza sanitaria da



COVID-19;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 e 1 aprile 2020 recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Viste le disposizioni regionali:

- 1) prot. AOO005_192 del 09/03/2020;
- 2) prot. AOO005_197 del 10/03/2020;
- 3) prot. AOO183_4024 del 11/03/2020;
- 4) prot. AOO183_4151 del 12/03/2020;
- 5) prot. AOO005_206 del 13/03/2020;
- 6) prot. AOO005_254 del 26/03/2020;
- 7) prot. AOO005_282 del 03/04/2020

SI DISPONE

I termini di sospensione delle attività e dei ricoveri sono prorogati dal 14 aprile 2020 fino a ulteriore e contraria disposizione regionale.

Si ribadisce che la portata della disposizione “di sospensione” (fatte salve le deroghe espressamente richiamate da disposizioni regionali, ivi comprese le prestazioni indifferibili richiamate nella circolare prot. AOO005_272 del 01/04/2020) riguarda tutte le strutture accreditate e/o autorizzate, indipendentemente dal regime erogativo con e/o senza oneri a carico del SSR. Infatti, il regime erogativo delle prestazioni, con oneri a carico del SSR, ovvero in regime privatistico, non costituisce una variabile indipendente e non attenua il rischio di contagio.

Tanto si rende necessario al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID – 19.

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto o in parte ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

